

GIURISPRUDENZA

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sent. 15 dicembre 1925. — Navigazione Generale Italiana c. Continanza Paolo Raffaele

Emigrante respinto. Rimpatrio gratuito. Prescrizione.

Se l'emigrante, avvenuta la reiezione, non si pone a disposizione del vettore per il ritorno, ma, per un qualsiasi motivo, al quale non sia estranea la sua volontà, riesce a trattenersi nel paese di destinazione, perde il diritto ad essere trasportato gratuitamente dal vettore, quando sia obbligato a rimpatriare.

In tal caso, il termine prescrizione dell'azione per il risarcimento dei danni decorre dal giorno della reiezione.

L'emigrante Continanza Paolo Raffaele giunse a New York nel settembre 1922, ma fu respinto allo sbarco, perchè trovato affetto da punta d'ernia. Dietro cauzione prestata dai figliuoli, fu ammesso a rimanere negli Stati Uniti per sei mesi, che poi furono prorogati sino al 17 giugno 1924, quando, obbligato dalle autorità americane a tornare in Patria, s'imbarcò sul P.fo *Duilio*, pagando il nolo di ritorno. Producesse ricorso il 19 Luglio 1924 e l'Ispettore dell'emigrazione, rigettata la eccezione di prescrizione, l'accolse parzialmente. Producesse appello il vettore, il quale insistette sull'eccezione di prescrizione, che fu accolta dalla Commissione Centrale col seguente ragionamento :

Che preliminare è l'esame dell'eccezione di prescrizione, che, respinta dalla sentenza di primo grado, forma oggetto del primo motivo dell'appello proposto. dalla Compagnia. Per intendere bene i termini della questione, occorre tener presente: che la reiezione avvenne ai primi di settembre 1922; che il viaggio di ritorno in Italia ebbe inizio il 17 giugno 1924; che il reclamo fu prodotto il 19 Luglio 1924. Ne segue che se il termine prescrizione dell'azione si fa decorrere dalla data della reiezione, si sarebbe già verificata la prescrizione, essendo trascorso più di un anno (art. 41 T. U. delle leggi sull'emigrazione); non così se il termine si fa decorrere dal giorno dello sbarco in Italia.

La Commissione ammette che nel caso di reiezione il termine della prescrizione decorra dal giorno in cui l'emigrante sbarca in

Italia dopo il suo viaggio di ritorno; ma che, nella specie, il termine decorra dal giorno della reiezione, poichè il ritorno, avvenuto dopo circa due anni della reiezione, non può alla medesima collegarsi col nesso inscindibile di effetto a causa, ma si collega con la volontà della parte la quale pose in essere dei fatti che sono da considerarsi estranei al contratto originario di trasporto e che van perciò regolati dal diritto comune.

Si consideri, invero, che il contratto di trasporto emigratorio è un contratto speciale che si esaurisce non al momento in cui avviene lo sbarco dell'emigrante al porto di destinazione, ma in un momento successivo e precisamente quando l'emigrante è ammesso nel paese d'immigrazione, ovvero quando egli, respinto, sbarca in Italia dopo il suo viaggio di ritorno. La legge emigratoria, infatti, impone al vettore, indipendentemente da qualsiasi pattuizione delle parti, l'obbligo di non disinteressarsi della reiezione dell'emigrante, ma di evitarla per quanto è possibile, accertando, al momento dell'imbarco, se l'emigrante abbia le condizioni richieste dalle leggi d'immigrazione per essere ammesso nel paese straniero. E, in caso di reiezione, avvenga questa per colpa o senza colpa del vettore, questi ha sempre l'obbligo di riportare gratuitamente l'emigrante in un porto del Regno. Sono condizioni eccezionali di favore che la legge ha creato in protezione dell'emigrante, formando del contratto di trasporto un complesso di obblighi per il vettore, tra i quali particolarmente grava l'obbligo di già accennato di riportare gratuitamente in Patria l'emigrante respinto. Ma tale obbligo, per la sua natura eccezionale, è limitato nello spazio al trasporto dell'emigrante ad un porto del Regno (art. 80 regio 10-7-901 N. 375), non già al porto più vicino al paese di origine dell'emigrante o al porto ove questi s'imbarcò per recarsi al paese straniero. E non è dubbio che anche nel tempo la disposizione citata debba essere interpretata restrittivamente, nel senso che il trasporto debba avvenire immediatamente dopo la reiezione, non già quando piaccia all'emigrante respinto. Tale interpretazione si rileva, oltrechè dalla natura della disposizione, dalla lettera della medesima, lì dove si fa obbligo al vettore di riportare l'emigrante con la stessa nave che lo ha trasportato e di provvedere, altrimenti, soltanto quando la nave non torni nel Regno, al di lui viaggio sino alla frontiera italiana. Come si vede tutti gli obblighi imposti al vettore formano un'unità complessa la quale non dev'essere rotta dalla volontà dell'emigrante. Se questi, avvenuta la reiezione, non si pone a disposizione del vettore per il ritorno, ma, sfuggendo alla vigilanza delle stesse autorità straniere, penetra nello Stato onde fu respinto e vi si trattiene; ovvero se, per qualsiasi altro motivo cui non sia estranea la sua volontà, si trattiene nello stesso paese straniero, distrugge volontariamente quella unità cui si è accennato e libera

il vettore dagli obblighi che alla reiezione normalmente seguono. Ond'è che se l'emigrante vorrà o sarà costretto a ripartire, il trasporto non è più collegabile alla sua reiezione, come effetto e causa, poichè tra l'uno e l'altro fatto s'interpose la sua volontà a creare uno stato di cose estraneo al contratto originario. Il quale, perciò, deve ritenersi esaurito nel momento in cui l'emigrante rinunzia volontariamente al rimpatrio. Nella specie così è avvenuto. Il Continanza, respinto, non volle tornare in Patria, ma, con tutti i mezzi possibili, riuscì ad ottenere dalle autorità americane di rimanere agli Stati Uniti per circa due anni, dopo aver svolto le sue trattative indipendentemente dalla Compagnia.

Egli quindi liberò, col suo fatto, la medesima dagli obblighi che aveva di riportarlo ad un porto del Regno, sì che il contratto di trasporto si esaurì nel giorno stesso della reiezione, che coincide con la sua rinunzia all'immediato ritorno in Patria. Poichè da quell'epoca è trascorso più di un anno, l'azione di risarcimento di danni è prescritta.

GIURISPRUDENZA STRANIERA CONCERNENTE INTERESSI ITALIANI

TRIBUNALE DI SUSÀ IN TUNISIA

Sent. 7 genn. 1926 — Vedova di Paolo Pintus c. Compagnie des Phosphates Tunisiens.

Operaio italiano vittima di infortunio sul lavoro — Azione per indennità promossa dalla vedova e dai figli non residenti in Tunisia al momento dell'infortunio — Applicabilità agli italiani in Tunisia della convenzione franco-italiana 9 giugno 1906.

La convenzione franco-italiana 9 giugno 1906, che stabilisce la reciprocità dell'assimilazione ai nazionali in materia di riparazione dei danni risultanti dagli infortuni sul lavoro, è applicabile in Tunisia ai cittadini italiani ed ai loro aventi diritto, in base alla convenzione italo-tunisina del 26 settembre 1896 ed al decreto 1° febbraio 1897.

I cittadini italiani, vittime di infortuni sul lavoro in Tunisia, e, in caso di infortunio mortale, i loro aventi diritto anche se non residenti in Tunisia al momento dell'infortunio, hanno diritto alle rendite previste dalla legge 9 aprile 1898, adottata in Tunisia col decreto beycale 15 marzo 1921.

Essendo ad essi applicabile la legge speciale sulla riparazione dei danni risultanti dagli infortuni sul lavoro alle stesse condizioni dei francesi, essi, d'altra parte, non hanno diritto che alla riparazione stabilita da tale legge.